

STATUTO "VINYLISTIC"

ART.1 (Denominazione e Sede)

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 del codice civile per quanto compatibile e delle leggi vigenti in materia, l'associazione denominata "VINYLISTIC APS", di seguito denominata "associazione", con sede in Parma.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Associazione di Promozione Sociale" e diventerà "VINYLISTIC-Associazione di Promozione Sociale" o in breve APS.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Parma, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 (Scopo e Oggetto Sociale)

L'Associazione VINYLISTIC APS, senza scopo di lucro, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui persegue i seguenti scopi:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- diffondere la cultura musicale e il supporto mediatico del vinile nella società attraverso l'organizzazione di eventi pubblici e privati, incontri e dibattiti, performance dal vivo, ecc.
- promuovere attività culturali quali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, riproduzione di musica sui vari supporti, proiezioni di films e documenti, concerti, lezione - concerti, corsi di dj e mixaggio per bambini e ragazzi a partire dai 10 anni e per giovani ed adulti;
- proporsi inoltre come partner strategici per la consulenza artistica, aiutando i DJ a valorizzare la cultura musicale;
- l'Associazione vuole essere sinonimo di valore, autenticità e passione per la musica, capace di distinguersi nel panorama artistico, trasmettendo fiducia sia operatore del settore, sia al pubblico che ne fruisce;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali volti alla promozione sociale e alla condivisione dei valori etici e di sviluppo civile insiti nel messaggio universale della musica, attraverso l'educazione e la condivisione della cultura musicale come forma d'espressione artistica;
- porsi come un punto di riferimento per persone con fragilità e/o disabilità, offrendo loro un ambiente accogliente e inclusivo in cui possono beneficiare delle diverse espressioni sull'uso della musica, oltre che come mezzo di comunicazione, anche come strumento terapeutico, mirato a favorire il benessere psicofisico, stimolando l'espressione emotiva per migliorare la qualità della vita.

L'associazione può esercitare, qualora deliberato dall'Organo di amministrazione, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

ART. 3 **(I Soci)**

L'associazione VINYLSTIC è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali ed è costituita dalle seguenti tipologie di associazionismo:

- soci fondatori: persone o enti che abbiano costituito l'associazione e i suoi ideali dalla nascita, esonerati dal versamento di quote annuali;

- soci ordinari: persone o enti con diritto di voto che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci straordinari: persone, enti o istituzioni con diritto di voto che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere straordinario e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile, nemmeno a causa di morte. Ad ogni socio spetta un voto.

I soggetti diversi da persone fisiche possono essere soci solo se altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

ART. 4 **(Criteri di Ammissione ed Esclusione dei Soci)**

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che contenga:

- Nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- Dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dalla legge. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 5 **(Doveri e Diritti dei Soci)**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento

difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- richiamo,
- diffida,
- espulsione dell'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.

A tutti i soci è dato diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso, neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 6 **(Organi dell'Associazione)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo (qualora nominato).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 **(Assemblea)**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitare almeno 7 giorni prima della data della riunione. È ammesso prevedere la

possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

ART. 8 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea detiene i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto dai soci eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Deve essere composto da minimo 3 soggetti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri, anche se il numero complessivo non è specificato, e delibera all'unanimità. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. E' formato dal presidente, dal vice-presidente e dai consiglieri eletti dall'assemblea e prende le sue decisioni sempre all'unanimità.

Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 50% dei soci fondatori o di almeno il 20% dei soci ordinari e straordinari.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione;
- promuovere, attivare e coordinare commissione tecniche di studio su tematiche di ampio interesse dei soci.

ART. 10

(Il Presidente)

Il presidente dura in carica 3 anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

Conferisce al Vice Presidente delega per le operazioni di ordinaria amministrazione, incluse le operazioni finanziarie, e ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

ART. 11

(Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni mobili
- contributi dei soci e di terzi
- donazioni e lasciti;
- organizzazione eventi;
- rimborsi spese;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

ART. 12

(Bilancio)

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile salvo deroghe stabilite dal consiglio direttivo.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART. 13

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 14

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 15

(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

I lavoratori non devono essere in numero superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero dei soci.

ART. 16
(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a. il libro degli associati o aderenti;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 30 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro ulteriori 30 giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 17
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18
(Devoluzione del Patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (art. 9 D.Lgs. 117/2017).

ART. 19
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di enti non lucrativi.